

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 336-  
337 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004 (LEGGE FINANZIARIA 2005).**

**Art. 1  
Oggetto e finalità**

1. Il Comune di Volta Mantovana, ai sensi dell'art. 52 commi 1 e 2 del D.Lgs 446/1997, con il presente regolamento stabilisce le condizioni per la definizione agevolata in materia di I.C.I. secondo i principi fissati dall'art. 13 della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Legge Finanziaria 2003) e con l'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge n.311 del 30/12/2004.

2. Gli obiettivi del presente regolamento sono:

- a) la regolarizzazione della posizione debitoria ai fini I.C.I. relativamente agli anni dal 2000 al 2005<sup>1</sup>, esclusivamente per coloro i cui immobili si trovano nelle condizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) il recupero di basi imponibili occultate per la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero per la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.

**Art. 2  
Soggetti interessati**

1. Soggetti interessati all'adesione agevolata sono:

- a) tutti i contribuenti titolari di diritti reali su immobili che si trovano nelle condizioni di cui all'art.1 comma 2 lettera b), compresi quelli che abbiano già ricevuto, per gli stessi immobili, atti impositivi da parte del Comune;
- b) i soggetti che non trovandosi più nelle condizioni di cui alla lettera precedente, hanno comunque posseduto in passato, ma in data successiva al 01/01/2000<sup>2</sup>, immobili con le medesime caratteristiche;
- c) tutti coloro che hanno già provveduto alla presentazione dell'atto di attribuzione/aggiornamento dei dati catastali in data successiva al 01/01/2000<sup>3</sup> per variazioni edilizie risalenti a data anteriore.

**Art. 3  
Unità immobiliari oggetto dell'agevolazione e motivi che giustificano l'intervento**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, le unità immobiliari interessate alla definizione agevolata sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- quelle identificate con le categorie catastali A4, A5 e A6;
- quelle non dichiarate in catasto ed afferenti a fabbricati urbani già noti;
- quelle con diversa destinazione d'uso derivante da interventi edilizi;
- quelle con destinazione d'uso autorizzata ma non coerente in catasto;
- quelle con forte incremento di valore e redditività dovuto a ristrutturazione;
- quelle con forte incremento di valore e redditività dovuto a manutenzione straordinaria;
- quelle variate nella consistenza catastale;

---

<sup>1</sup> Modifica introdotta con la deliberazione del CC n. 11 del 20/04/2006

<sup>2</sup> Modifica introdotta con la deliberazione del CC n. 11 del 20/04/2006

<sup>3</sup> Modifica introdotta con la deliberazione del CC n. 11 del 20/04/2006

- quelle variate nelle caratteristiche tipologiche, distributive e/o impiantistiche;
- quelle sottoposte a restauro e/o risanamento conservativo;
- quelle non dichiarate in catasto afferenti a fabbricati di nuova costruzione;
- quelle già esenti da imposta ed ora soggette a tassazione (ad es. ex fabbricati rurali);

#### **Art. 4**

#### **Annualità d'imposta soggette al versamento**

1. I contribuenti che aderiscono alla presente definizione agevolata dovranno effettuare i versamenti dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per effetto dell'attribuzione della rendita o della differenza tra la nuova rendita catastale rispetto alla vecchia, utilizzando le aliquote di cui all'art. 5 e con le modalità di cui ai successivi punti:

- a) I contribuenti che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 2 dovranno effettuare il versamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per gli anni di effettivo possesso e di nuove condizioni dell'immobile, compresi tra il 2000 e il 2005<sup>4</sup> sulla base delle aliquote di cui al successivo articolo 5;
- b) I contribuenti che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 dovranno effettuare il versamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per gli anni di effettivo possesso e di nuove condizioni dell'immobile. Non potendo provvedere direttamente al riaccatastamento dell'immobile i suddetti contribuenti dovranno provvedere a calcolare una rendita presunta sulla base della nuova situazione dell'immobile. Nel momento in cui questa verrà definita ufficialmente si provvederà al conguaglio, sia positivo che negativo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- c) I contribuenti che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 dovranno effettuare il versamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per gli anni di effettivo possesso e di nuove condizioni dell'immobile, anteriore alla data di presentazione dell'atto di attribuzione/aggiornamento catastale.

#### **Art. 5**

#### **Perfezionamento della definizione agevolata**

1. Il perfezionamento della definizione agevolata si concretizza mediante i seguenti adempimenti:

- presentazione dell'atto di attribuzione/aggiornamento dei dati catastali di cui al D.M. 701/1994, predisposto da tecnici professionisti abilitati ad operare negli atti censuari, per i soli casi di cui all'art. 2 lettera a);
- versamento, in un'unica soluzione, della somma pari alla sola imposta con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, con l'esclusione di sanzioni ed interessi. Versamento che deve essere effettuato in tutti i casi di cui all'art. 2 con le diverse basi imponibili fissate dall'art.4. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle aliquote in vigore negli anni dal 2000 al 2005<sup>5</sup>;

ANNO	ALIQUTA ORDINARIA	ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE	DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
2000	7 per mille	4 per mille	€103,29
2001	7 per mille	5 per mille	€103,29

<sup>4</sup> Modifica introdotta con la deliberazione del CC n. 11 del 20/04/2006

<sup>5</sup> Modifica introdotta con la deliberazione del CC n. 11 del 20/04/2006

2002	7 per mille	5 per mille	€103,29
2003	7 per mille	5 per mille	€103,29
2004	7 per mille	4 per mille	€103,29
2005	7 per mille	5 per mille	€103,29

Nel caso in cui la somma relativa all'imposta o alla maggiore imposta dovuta sia superiore ad € 500,00 è possibile rateizzare l'importo in 3 rate da versare alle seguenti scadenze:

- la prima entro il termine di conclusione dell'adesione agevolata;
- la seconda entro tre mesi dalla prima rata;
- la terza entro tre mesi dalla seconda rata.

Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 40611907 intestato a "Comune Volta Mantovana servizio tesoreria Ici", indicando nella causale "Definizione agevolata I.C.I." e se si tratta di versamento in un'unica soluzione ovvero, in caso di rateizzazione, il numero della rata;

- presentazione al Comune di Volta Mantovana dell'istanza, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, istanza che sostituisce la dichiarazione I.C.I. L'istanza deve essere presentata in tutti i casi di cui all'art. 2;

2. Tali adempimenti dovranno concludersi entro:

- a) 30/09/2006 per coloro che devono rettificare la situazione catastale relativa ad immobili già presenti al catasto fabbricati;
- b) 30/11/2006 per coloro che devono iscrivere uno o più immobili al catasto dei fabbricati.<sup>6</sup>

## **Art.6**

### **Controllo delle istanze di definizione agevolata**

1. L'Ufficio Tributi provvede alla verifica degli adempimenti di cui all'articolo precedente. In particolare verifica l'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e il corretto adempimento del versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n.471. In caso di infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, la definizione agevolata, di cui al presente regolamento, non è da considerarsi perfezionata e quindi l'Ufficio Tributi, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., ai sensi del comma 337 della Legge 30/12/2004 n. 311, liquida l'imposta relativa all'ulteriore periodo non dichiarato con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 18/12/1997 n. 473.

### **Art. 7 Disposizioni transitorie in merito all'acconto e al saldo ICI 2006<sup>7</sup>**

Coloro che aderiscono all'agevolazione, prevista nel presente regolamento, potranno calcolare l'I.C.I. in occasione dell'acconto 2006, sia sulla base dei dati preesistenti all'attuale regolarizzazione oppure se già a conoscenza del nuovo accatastamento, sulla base di questo ultimo. Naturalmente, al momento del versamento dell'acconto, anche coloro che sono già a conoscenza dei nuovi dati catastali, potranno effettuare il versamento utilizzando i dati preesistenti l'attuale regolarizzazione.

<sup>6</sup> Comma modificato con deliberazione del CC n. 11 del 20/04/2006

<sup>7</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del CC. n.11 del 20/04/2006

In sede di saldo 2006, i contribuenti, che hanno aderito all'agevolazione, dovranno calcolare l'imposta complessivamente dovuta sulla base della nuova situazione catastale e dovranno effettuare il versamento a conguaglio di quanto già versato in acconto senza l'applicazione di alcun tipo di sanzione e interesse ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 472/97.

**Art. 8**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.